

*"La cultura  
è l'unico bene dell'umanità che,  
diviso fra tutti,  
anziché diminuire,  
si moltiplica e diventa più grande."  
Hans-Georg Gadamer*

## **MISURE DI PREVENZIONE AL CRIMINE ARTISTICO E DI CONTRASTO AL MERCATO NERO DELL'ARTE**

*di Giulia Eleonora Arcuri*

### **SOMMARIO:**

1. Introduzione
2. Excursus sulla legislazione in materia di patrimonio culturale in ambito nazionale, internazionale ed europeo;
  - 2.1 Intese Stato italiano – Chiesa cattolica: collaborazione stretta per la tutela dei beni culturali ecclesiastici;
3. Prevenzione: la Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti e le banche dati C.E.I.;
4. Misure di contrasto al mercato nero dell'arte;
5. Il caso irrisolto: "la Natività" di Caravaggio;
  - 5.1 La vicenda
  - 5.2 Le indagini
  - 5.3 La prescrizione
6. Conclusioni

## 1) INTRODUZIONE

La tutela del bene giuridico “patrimonio culturale” riveste caratteri di peculiarità rispetto a quella apprestata ad altre tipologie di beni, in quanto necessita di interventi efficaci già in via preventiva e cautelare, attraverso la protezione, la valorizzazione, la salvaguardia e la conservazione: sottrarre un bene culturale significa privare l’umanità di un tassello fondamentale della propria esistenza.

Per questo, l’esigenza di tutelare il “bene” culturale è presente da tempo immemore nella storia (tanto che le prime testimonianze di legislazione in materia sono state riscontrate già in epoca romana, ove specifiche norme erano poste a protezione dei monumenti).

Più di recente, il tema ha cominciato a farsi pregnante negli anni Sessanta del Novecento, momento storico emblematico nel panorama della novella Comunità Europea, che si è prodigata presto, memore delle profonde ferite del secondo conflitto mondiale<sup>1</sup>, nella stesura di Convenzioni e Accordi a tutela del “patrimonio” culturale quale espressione di un comune “valore di civiltà”.

## 2) EXCURSUS SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE IN AMBITO NAZIONALE, INTERNAZIONALE ED EUROPEO

### IN ITALIA

L’Italia ha dettato leggi specifiche a tutela del patrimonio culturale (limitando l’orizzonte temporale al solo secolo scorso) già a partire dai primi anni del Novecento<sup>2</sup>.

Successivamente, la novella Repubblica Italiana ha inserito la tutela del patrimonio culturale fra i diritti fondamentali, precisamente all’art. 9 della Costituzione<sup>3</sup>, e, già nel 1969 – dunque, prima ancora della Raccomandazione UNESCO nell’ambito della Convenzione di Parigi del 1970, relativa alle misure da adottare per vietare la circolazione illecita dei beni culturali – ha costituito un nucleo militare ad hoc, preposto esclusivamente a prevenire e contrastare i crimini commessi in danno del patrimonio culturale: il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico (dal 2001, Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – da ora anche CC TPC –).

Invero, sin dalla sua creazione e, ancor di più, a partire dall’invenzione e dalla messa in opera della Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti (1980), l’attività di tutela e

---

<sup>1</sup> Si consideri che il primo “nucleo” impegnato nella tutela del patrimonio culturale è nato in seno al più grande furto di beni culturali della storia: la seconda guerra mondiale. Volontari provenienti da ben 13 Paesi diversi (tra cui, principalmente, italiani, inglesi e americani) si unirono sotto l’unica bandiera dei *Monuments, Fine Arts, Archives* (MFAA), passati alla storia come *Monuments Men*, per proteggere le opere d’arte da saccheggi e bombardamenti.

<sup>2</sup> Tra le leggi del ventesimo secolo più rilevanti in materia, si citano: Legge Nasi L.185 del 12.6.1902; Legge Rosaldi L. 364 del 20.6.1909 e R.D. 1163 del 2.10.1911 (ancora vigenti); L. 688 del 23.6.1912; L. 778 del 11.6.1922; R.D. 1889 del 31.12.1923; Leggi Bottai L. 1089 del 1.6.1939 e L. 1497 del 29.6.1939.

Successivamente, il tema ha anche influenzato la compilazione del codice civile stesso, in cui è stata inserita la specifica categoria delle cose di interesse culturale in tema di demanio e di patrimonio indisponibile pubblico.

<sup>3</sup> Art. 9 Cost.: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione”.

salvaguardia compiuta dal CC TPC costituisce lo strumento più efficace e mirato per contrastare la lotta al crimine artistico.

Tali attività si esplicano sia in via preventiva sia in via repressiva in collaborazione con altri simili organismi stranieri ad esso ispirati nonché con istituzioni esterne alle forze dell'ordine (quali, ad esempio, la Chiesa Cattolica e le strutture museali).

Senonché, la tutela apprestata al patrimonio culturale nel nostro ordinamento dalla legge ordinaria di fatto disattende la rilevanza ad esso attribuita dalla Costituzione e dal sentimento comune, atteso che la disciplina non è né omogenea né organica, disarticolata in plurimi testi normativi, e priva di sanzioni efficaci.

L'unico corpo normativo specificamente dedicato alla materia, infatti, è il D.Lgs. n. 42 del 2004, ovvero il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (o CBCP)<sup>4</sup>, che definisce i contorni della nozione di bene culturale (e di bene paesaggistico) – artt. 2-10-11 CBCP – e ne detta a tutela disposizioni in materia civile, amministrativa e penale.

Oltre ad esso, contrariamente a quanto vorrebbe il dettato costituzionale, a tutt'oggi ai beni culturali viene applicata in toto la normativa del codice penale in tema di aggressioni al patrimonio del singolo (Libro II, Titolo XIII); situazione, questa, che conduce all'immediata conseguenza che pene troppo blande non tutelino a sufficienza il patrimonio culturale quale bene dell'umanità<sup>5</sup>.

La repressione del crimine artistico, in definitiva, non è affidata ad alcuna specifica, omogenea e completa categoria di reati. Inoltre, le sanzioni previste per la commissione dei crimini in suo danno sono di tale scarsa entità da non consentire nemmeno l'utilizzo di certi importanti strumenti d'indagine e processuali.

Per colmare tali inaccettabili lacune, visti gli insoddisfacenti frammentari interventi normativi susseguitisi negli anni, nel dicembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di delega al Governo, ancora all'attenzione del Senato (Atto Senato n. 2864), per la riforma della vigente disciplina sanzionatoria, che preveda l'introduzione di una specifica categoria di reati contro il patrimonio culturale, procedendo ad una *reductio ad unitatem* della materia, nonché l'inasprimento delle sanzioni.

Ciò comporterà l'aumento dell'efficacia deterrente della legge e il rafforzamento degli strumenti investigativi al servizio delle Forze dell'Ordine e di quelli processuali al servizio dell'Autorità Giudiziaria, ora "limitati", in ossequio alle disposizioni del Codice di Procedura Penale, proprio a causa delle esigue cornici edittali dettate dalle vigenti norme del

---

<sup>4</sup> Il D.Lgs. 42/2004, che ha abrogato il Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali approvato con D.Lgs. 29.1.1999, all'epoca si era reso necessario per aggiornare la precedente disciplina, divenuta inadeguata in seguito alla Riforma Costituzione del 2001, che aveva apportato rilevanti modifiche al Titolo V della Costituzione, fulcro essenziale della normativa in materia di beni culturali.

<sup>5</sup> Per apportare un esempio concreto, il furto di opere d'arte oggi non è espressamente contemplato. Esso viene ricondotto alla fattispecie aggravata di furto comune prevista dall'art. 624 c.p. (che non consente, allo stato, nemmeno l'utilizzo dello strumento investigativo delle intercettazioni telefoniche).

Codice Penale<sup>6</sup>.

Come illustrato in sede di presentazione del Disegno alla Camera dall'allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ha collaborato alla stesura della proposta normativa unitamente al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini, "la riforma tende a dare centralità nell'ambito del sistema penale alla tutela del patrimonio culturale, in piena conformità con i precetti costituzionali. La Costituzione, infatti, impone che si dia prevalenza al patrimonio collettivo storico e artistico rispetto al patrimonio individuale dei singoli. In questa direzione si dà maggiore severità alle sanzioni per i reati che colpiscono il patrimonio culturale e si rendono più incisivi gli strumenti investigativi delle forze di polizia e della magistratura. Inoltre, la misura assume particolare rilevanza e attualità dal momento che il traffico di opere d'arte è una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo internazionale. In coerenza con questa scelta, l'Italia ha sostenuto in sede europea l'inserimento nella direttiva antiterrorismo di misure specifiche in grado di contrastare questo grave e crescente fenomeno"<sup>7</sup>.

### A LIVELLO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

La normativa internazionale ed europea solo di recente, e grazie alla sensibilizzazione sul tema dell'importanza della cooperazione internazionale, ha disciplinato misure stringenti, garantendo protezione rafforzata<sup>8</sup>, per impedire l'illecita importazione / esportazione di beni culturali, dapprima trattati alla stregua di "prodotti", di semplici merci di scambio tra i Paesi della novella Comunità Economica Europea, che "convivevano" ancora con sentimenti di reciproca diffidenza e nazionalismo.

Infatti, solo la cooperazione internazionale può assurgere a piedistallo di sicurezza dei traffici, con conseguente certezza del diritto in ambito commerciale, privato, economico e penale.

Un accresciuto senso di appartenenza del patrimonio culturale alla "comunità internazionale" nel suo complesso si è avuto soltanto grazie all'intervento di forti organismi internazionali (come l'UNESCO), che hanno promosso la sottoscrizione di plurimi accordi e convenzioni internazionali<sup>9</sup>, e grazie a una combinazione di fattori politici ed economici,

---

<sup>6</sup> Fra gli strumenti investigativi, che potranno essere utilizzati, spiccano le intercettazioni telefoniche, le azioni sotto copertura e la realizzazione di siti civetta per la lotta all'e-commerce illegale; fra gli strumenti processual-penalistici utilizzabili, saranno compresi l'arresto in flagranza di reato, il processo per direttissima e la custodia cautelare in carcere.

<sup>7</sup> Franceschini: *da cdm giro di vite sui reati contro il patrimonio culturale*, sito Mi.BA.C.T.

<sup>8</sup> A livello internazionale la normativa cardine per la lotta al furto, agli scavi archeologici clandestini e all'import/export illeciti, è la "Convenzione concernente le misure da prendere per vietare e impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardante beni culturali", firmata a Parigi il 14.11.1970 da ottanta Paesi, con lo scopo di migliorare la protezione dei beni culturali nei Paesi contraenti e di salvaguardare il patrimonio culturale dell'umanità attraverso una feconda cooperazione internazionale.

<sup>9</sup> Fra le altre, Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, Parigi, 16.11.1972; Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato, Strasburgo, 8.11.1990; Convenzione Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, Roma,

che, in definitiva, hanno condotto la cultura nel novero delle politiche comunitarie, addirittura in posizione predominante, sì da divenire punto di forza da proteggere e tutelare attraverso la cooperazione internazionale, nel binomio “un popolo – un patrimonio”.

Da ultimo – a prova inconfutabile dell'accresciuta rilevanza del patrimonio storico-artistico agli occhi della comunità internazionale – si è registrata l'approvazione all'unanimità del Consiglio di Sicurezza dell'ONU della risoluzione 2347/2017, sulla base della quale è nata la cd. dichiarazione di Firenze 2017. Entrambe condannano la distruzione del patrimonio culturale, richiamando a un maggior impegno per il contrasto al traffico illegale dei beni culturali per la salvaguardia di monumenti e siti archeologici.

A livello europeo, la prima normativa a limitare la possibilità di “scambio” dei beni culturali è intervenuta soltanto con i regolamenti europei n. 3911/92 e n. 3922/92 e con la direttiva 93/7/CEE: i primi reprimono l'esportazione illecita dei beni culturali, disciplinando dettagliatamente le modalità di circolazione dei beni culturali, nell'intento di compendiare l'esigenza di non ostacolare il mercato interno alla Comunità Europea e quella di evitare che tale incontrollata libera circolazione vada a danno del patrimonio culturale, favorendone il traffico illecito; la seconda disciplina la procedura di restituzione dei beni culturali illegalmente usciti dal territorio di uno Stato membro.

## 2.1 Intese Stato italiano – Chiesa cattolica: collaborazione stretta per la tutela dei beni culturali ecclesiastici

Sotto la vigenza del Concordato Lateranense in data 11 febbraio 1929 era la Chiesa cattolica ad avere su di sé la totale responsabilità - l'onore e l'onere - di disporre dei beni artistici ad essa appartenenti; allo Stato altro non rimaneva che occuparsi delle operazioni di restauro qualora fossero state richieste dalla Santa Sede.

Invece, opportunamente, con la stipulazione della revisione del Concordato in data 18 febbraio 1984 e con l'emissione della legge di ratifica dello stesso n. 121 del 25 marzo 1985, lo Stato e la Chiesa si sono impegnati alla reciproca collaborazione per garantire migliore salvaguardia e maggiore valorizzazione dei beni del patrimonio culturale ecclesiastico e per l'armonizzazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso<sup>10</sup>.

Sulla base di tale accordo, il 13 settembre 1996 veniva stipulata la prima intesa generale in materia di tutela dei beni culturali ecclesiastici fra il Ministero per i Beni Culturali e

---

24.6.1995.

<sup>10</sup> L'art. 12 L. 121/1985 testualmente stabilisce che: “La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti saranno favorite ed agevolate sulla base delle intese tra i competenti organi delle due Parti”.

In ottemperanza a tale ultimo patto, il 18 aprile 2000 è stata stipulata intesa specificamente per la conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche.

Ambientali e la Conferenza Episcopale Italiana, per appurare le rispettive aree di competenza; tale intesa è stata successivamente modificata e sostituita dall'intesa del 26 gennaio 2005.

Tali intese affondano le proprie radici nel principio per cui la collaborazione tra le istituzioni ecclesiastiche e statali può giovare all'individuazione delle migliori soluzioni per soddisfare le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico.

È in questa “rinnovata” cornice che, da ultimo, si inseriscono le *Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici*, scaturite nel 2013 dalla stretta interazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e la Conferenza Episcopale Italiana.

Rivolte agli addetti alla sorveglianza degli istituti religiosi, esse consistono in regole pratiche, ispirate ai principi del buon senso e del pragmatismo, per contrastare e/o scoraggiare il crimine artistico in danno dei beni della Chiesa, specialmente il diffuso e dilagante reato di furto all'interno degli istituti religiosi, così depauperati delle loro ricchezze spirituali e materiali.

### **3) PREVENZIONE: LA BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI E LE BANCHE DATI C.E.I.**

Conoscere il patrimonio culturale da tutelare costituisce il primo e più importante strumento di tutela, in quanto consente agli operatori del settore di attivarsi immediatamente per il recupero del bene trafugato<sup>11</sup>.

All'uopo, il Comando CC TPC si è dotato di uno strumento irrinunciabile di ausilio investigativo nella ricerca dei beni culturali oggetto di reato, ovvero la Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti, vero e proprio fiore all'occhiello tra le tecniche investigative utilizzate dal Comando e fonte informativa fondamentale per studiare l'evoluzione delle dinamiche criminali al fine di concretizzare procedure investigative efficaci<sup>12</sup>.

Ideata e creata nel 1980 per censire i beni culturali trafugati, oggi la Banca Dati costituisce il più grande e aggiornato database al mondo nel settore (quasi 6 milioni di oggetti registrati, fra cui reperti archeologici, dipinti, sculture, oggetti chiesatici, beni librari, e circa 600 mila immagini). Essa rappresenta il “contenitore” di ogni attività repressiva e preventiva compiuta nei confronti del patrimonio culturale internazionale: vi sono inserite quotidianamente tutte le informazioni descrittive e fotografiche dei beni culturali oggetto di

---

<sup>11</sup> Si segnala che, in tema di beni culturali ecclesiastici, anche lo stesso codice di diritto canonico sancisce l'obbligo per i responsabili dei luoghi di culto di conoscere il patrimonio tutelato negli stessi; Can 1283 § 2: gli enti ecclesiastici sono tenuti a redigere “un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e [a rivederlo] dopo la redazione”.

<sup>12</sup> Con la Banca Dati, peraltro, interagiscono altri innovativi sistemi informatici di investigazione, che consentono di incrociare i dati presenti in ciascun sistema, per trarne spunti importanti per l'indirizzamento e il coordinamento delle operazioni investigative.

reato e/o di segnalazione da parte delle Forze di Polizia, sia nazionali sia estere, e anche dai privati cittadini attraverso appositi moduli, cd. Schede Objetc ID<sup>13</sup>.

Strumenti simili sono stati adottati anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, che al fine di meglio contrastare il trafugamento e l'ingente traffico dei beni culturali ecclesiastici, ha censito oltre 4 milioni di beni, suddividendoli per tipologia in quattro banche dati (la più importante è dedicata ai "Beni storici e artistici" e contiene informazioni relative a circa 3.8 milioni di beni), tutte a disposizione del Comando CC TPC per l'inserimento nella Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti.

Infatti, il patrimonio dei beni culturali della Chiesa presenta caratteristiche peculiari sia per estensione sia per qualità e quantità e, pertanto, merita un'attenzione particolare.

Specificamente, i beni culturali ecclesiastici, secondo la definizione data da papa Giovanni Paolo II nel 1995 nell'ambito della Allocuzione ai membri della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa in occasione della prima Assemblea Plenaria, comprendono "i patrimoni artistici della pittura, della scultura, dell'architettura, del mosaico e della musica, posti al servizio della missione della Chiesa. A questi vanno aggiunti i beni librari contenuti nelle biblioteche ecclesiastiche e i documenti storici custoditi negli archivi delle comunità ecclesiali"<sup>14</sup>.

I beni culturali ecclesiastici, spesso facili bersagli di trafugamento, rappresentano un'elevata percentuale del patrimonio culturale nazionale e ad essi deve essere dedicata peculiare custodia quali espressioni della spiritualità dell'uomo all'interno della comunità ecclesiale; significato, ancor più amplificato dalla concezione attuale di patrimonio culturale come testimonianza storica di civiltà e di cultura; in questo caso, anche di fede.

#### 4) MISURE DI CONTRASTO AL MERCATO NERO DELL'ARTE

Nel momento in cui le leggi vengono infrante, in ossequio al modello di "validità alternativa" tipico del diritto penale, alle attività di prevenzione subentrano le procedure di repressione del crimine artistico, compiute dai CC TPC e dagli analoghi organi di Polizia stranieri e dall'INTERPOL.

Si evidenzia che, diversamente rispetto a quanto accade per i beni giuridici "comuni", le attività di contrasto al crimine artistico nascono dall'esigenza non solo e non tanto di "fare giustizia", consegnando al braccio giudiziario i rei, ma anche e soprattutto dalla necessità di ricercare, trovare e recuperare i beni illecitamente sottratti per riconsegnarli all'umanità.

È per questo motivo che le ricerche dei beni trafugati, indipendentemente dalla prescrizione del reato, proseguono *ad libitum* fino al loro ritrovamento.

---

<sup>13</sup> I moduli Object ID costituiscono una sorta di "carta d'identità" dell'opera d'arte, concepiti per agevolare l'identificazione del bene in caso di furto e, quindi, l'inserimento nella Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti.

<sup>14</sup> In *Enchirion dei beni culturali della Chiesa*, Giovanni Paolo II, Bologna, 2002.

Ciononostante, purtroppo, come detto, la normativa attualmente vigente risulta talmente carente da essere annoverata, accanto al terrorismo e al distorto sentimento di edonismo artistico di alcuni, fra le principali cause che inducono alla delinquenza nel settore, che assume vieppiù caratteri di complessità e di specialità.

Tali fattori hanno comportato la conseguenza che, accanto al mercato ufficiale<sup>15</sup>, emergesse anche un prolifero illecito traffico di opere d'arte e reperti archeologici, forse ugualmente fervido rispetto a quello lecito, tanto ampio e stabile da collocarsi, secondo le statistiche recenti, al quarto posto fra i più redditizi a livello mondiale, dopo quello di armi, droga e strumenti finanziari.

Ultimamente, la struttura del mercato clandestino si è amplificata e perfezionata al punto da rendere sempre più complicato il lavoro dei CC TPC e di tutti gli organismi nazionali e internazionali specializzati nella lotta al crimine artistico, i quali hanno dovuto “affinare” le tecniche investigative per il recupero del bene culturale trafugato per riconsegnarlo all’umanità e, nel caso di beni culturali ecclesiastici, alla devozione dei fedeli.

Gli ingenti proventi del mercato nero dell’arte, tendenzialmente, finanziano le operazioni terroristiche, che, gioco della sorte, spesso distruggono la loro stessa fonte di guadagno, i beni culturali, specialmente in ambito archeologico.

Sulla base dell’esperienza acquisita dai CC TPC<sup>16</sup>, è possibile tracciare linee di contorno delle figure dei delinquenti tipici e delle modalità più frequenti di alterazione dei pezzi d’arte e delle tecniche utilizzate per portare il bene di provenienza illecita nel mercato legale.

A determinare l’interesse dei gruppi criminali operanti nel settore dell’arte sono variegati motivi, che rendono le operazioni clandestine “economicamente valide”: poca spesa per massima resa.

Fra queste, anche la considerevole remunerabilità derivante dal commercio illecito di oggetti d’arte, la mancanza di controlli efficaci sulla provenienza dei beni d’arte (“*no questions policy*”) e di un operatore ufficiale che garantisca l’autenticità e la provenienza del bene<sup>17</sup>.

Dall’esame delle fattispecie di reato, il CC TPC ha individuato “gruppi” criminali assimilabili a vere e proprie organizzazioni commerciali, anche transnazionali, composte da ladri, ricettatori, riciclatori e trafficanti, che operano in collaborazione anche con altre figure “tecniche” (scassinatori, certificatori di autenticità, restauratori e trasportatori), il cui fine è trarre profitto dalla sottrazione, falsificazione e circolazione delle opere d’arte.

---

<sup>15</sup> Le opere d’arte, oltre a ricoprire un importante valore simbolico e metamateriale, costituiscono anche una esclusiva asset class dell’economia mondiale, separata rispetto a quelle tradizionali per la maggiore protezione apprestata a detti beni, essenziale nel necessario bilanciamento di interessi tra la libera circolazione e il rischio di irrimediabile distruzione o danneggiamento, che sottrarrebbe un bene all’umanità.

<sup>16</sup> Il Comando ha messo a punto delle “raccolte” di informazioni e statistiche, a “consuntivo” delle proprie operazioni negli anni; confrontate, *Attività operativa 2012-2013-2014-2015-2016*, Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

<sup>17</sup> Ad occuparsi di ciò, infatti, sono mercanti e certificatori, che attestano con “expertise” l’autenticità dell’opera, ma il cui operato sfugge alla sindacabilità.



Tendenzialmente, i furti di beni culturali vengono effettuati su commissione e la committenza segue la domanda del mercato ufficiale: l'incremento dell'una innalza anche l'altra, poiché altrettanto maggiore sarà l'interesse dei criminali a reperire i beni che, per tipo e provenienza, incontrano i gusti del momento e/o che sono più facilmente “sottraibili” per l'inefficienza dei servizi posti a tutela dei beni culturali.

Dopo il trafugamento di un'opera d'arte, essa deve essere “ripulita”, ovvero alterata, prima di essere re-introdotta nel mercato ufficiale, per rendere più difficoltosa l'identificazione dell'opera originaria, oggetto di ricerca.

Per far ciò, occorre l'accortezza e la sapiente maestria di restauratori ed esperti senza scrupoli, il cui ruolo consiste nel rendere irriconoscibile il bene originario, che non sarà mai ritrovato perché irrimediabilmente distrutto<sup>18</sup>.

Una volta modificati, i pezzi d'arte rientrano nella disponibilità dei ricettatori e dei trafficanti, che generalmente intessono coalizioni con analoghe figure delinquenziali straniere, stabilendo una rete operativa nelle città strategiche per lo scambio e lo smercio transnazionale di beni d'arte.

Il momento dell'esportazione è altrettanto delicato e sviluppa la più bieca fantasia nella ricerca di raffinati nascondigli per i tesori trasportati<sup>19</sup>.

Ultimo delicato passaggio è l'immissione dell'opera trafugata nel mercato ufficiale, atteso che vi è il rischio che l'opera venga riconosciuta e che si possa risalire ai responsabili.

Per ridurre il rischio che ciò avvenga, spesso i criminali propongono l'opera in vendita in un luogo lontano rispetto a dove è stata sottratta e ne certificano la lecita provenienza in guisa tale da sfuggire ad un superficiale controllo. Ciò vale in particolar modo per le opere di maggior pregio, per le quali il mercato internazionale, grazie alle case d'asta, promette un ampio respiro di vendita a negozi d'antiquariato, collezionisti e autorevoli istituzioni museali straniere<sup>20</sup>.

Meno accortezze sono invece necessarie con riferimento a quei pezzi d'arte non commissionati, di valore medio basso, poco conosciute o appartenenti a collezioni private non censite, vendute con relativa facilità sul territorio nazionale nei negozi di rigattieri o nei mercatini d'antiquariato.

Infine, da non sottovalutare è l'importanza dell'e-commerce illegale, che ha determinato una vera e propria trasformazione delle dinamiche commerciali tradizionali, semplificando l'incontro tra domanda e offerta all'interno di “gallerie d'arte digitali” di beni rubati, falsificati o provenienti da scavi clandestini in siti archeologici.

---

<sup>18</sup> Ad es., una tecnica frequentemente usata, specie per dipinti di grandi dimensioni, è quella di sezionare le opere pittoriche, ricavando più tele.

<sup>19</sup> Ad es. intercapedini di autovetture o di imbarcazioni o di camion frigoriferi oppure dietro patine di gesso sotto la falsa forma di pannelli per costruzioni o raffigurazioni sovrapposte di immagini di arte contemporanea.

<sup>20</sup> A dimostrare la difficoltà di vendita di grandi capolavori dell'arte illecitamente sottratti è stata l'esperienza maturata, per esempio, con i dipinti “La Madonna di Senigallia” e “La Flagellazione” di Piero della Francesca nonché “La Muta” di Raffaello”, rimasti in Italia ed infatti recuperati relativamente in breve tempo.

Relativamente a tale ultimo aspetto, allorché la nuova normativa entrerà in vigore, alle Forze dell'Ordine sarà possibile, come accennato, agire sotto copertura e strutturare siti civetta per la lotta all'e-commerce illegale di opere d'arte.

## 5) IL CASO IRRISOLTO: “LA NATIVITÀ” DI CARAVAGGIO

Un caso sopra tutti – inserito proprio nel contesto del mercato nero dei beni culturali ecclesiastici sotto la vigenza del Concordato Lateranense del 1929 – permane, a distanza di oltre cinquant'anni, irrisolto.

È il furto del dipinto “La Natività” di Caravaggio in Palermo nel 1969, contrassegnato in Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti con il bollettino n. 1, il primo caso che il novello Nucleo Tutela Patrimonio Artistico ha dovuto affrontare e uno fra i dieci capolavori più ricercati da tutte le forze di Polizia del mondo.



*Natività con i santi Lorenzo e Francesco, Caravaggio, 1600  
Olio su tela, 268 x 197 cm; Palermo, oratorio di San Lorenzo*

### 5.1 La vicenda

Ho avuto la fortuna di poter approfondire la vicenda, intervistando personalmente in loco gli esperti che si sono occupati del furto.

Ancora oggi, l'unico elemento certo che la cronaca consente inequivocabilmente di affermare è proprio solo il furto, avvenuto nella notte di venerdì 17 ottobre 1969 nell'Oratorio di San Lorenzo, situato nel vicolo dell'Immacolatella al numero 3, poco fuori dal centro storico della città di Palermo, nel quartiere malfamato della Kalsa.

Al tempo del furto l'edificio era mal conservato e peggio ancora protetto, lasciato alla “custodia” di due signore, le sorelle Emilia e Maria Gelfo e alla responsabilità, in virtù dell'allora vigente Concordato Stato-Chiesa del 1929, del parroco, Don Benedetto Rocco, che più volte, invano, si era rivolto alle autorità civili ed ecclesiastiche per la messa in

sicurezza del luogo.

La vicenda del furto, per come riportata dalle fonti intervistate, è riscritta senza pretesa di verità e completezza; elementi, che, per vero, latitano in diversi passaggi della storia, scritta e riscritta in numerose versioni e ormai divenuta quasi leggendaria.

Le circostanze in cui esso è avvenuto sono confuse, distorte da dicerie, ricordi offuscati e “nente sacciu”.

Nella notte due ladruncoli avrebbero scassinato la serratura difettosa dell'ingresso secondario della chiesetta, con una lama avrebbero tagliato via la tela dal telaio, incorniciato sopra l'altare, per poi arrotolarla alla meglio, probabilmente avvolgendola in un tappeto, caricarla su una motoape e fuggire via.

La mattina seguente, inspiegabilmente, né le custodi né nessun altro si sarebbe accorto di nulla, lanciando l'allarme – dapprima alle autorità ecclesiastiche e solo poi a quelle statali – soltanto a metà giornata.

Peraltro, l'intervento degli inquirenti in loco, avvenuto oltre dodici preziose ore dal fatto, si sarebbe rivelato, di fatto, poco produttivo, anche a causa delle scarse tecnologie a disposizione.

Da allora, le piste percorse sono state molte e molto diverse tra loro, ma nessuna, ad oggi, ha condotto al ritrovamento della tela; l'incertezza è tanta da non sapere nemmeno se essa esista ancora oppure sia stata distrutta e, se sì, per quale motivo, quando e da chi.

## 5.2 Le indagini

Dal finire degli anni Ottanta, la vicenda del furto è stata oggetto di confessioni discordanti di vari pentiti di mafia, che a turno hanno fatto rimbalzare l'una sull'altra il “merito” del grande furto (il quadro avrebbe “vagato” tra le famiglie dei boss Pietro Vernengo, Rosario Riccobono, Gerlando Alberti, Gaetano Badalamenti fino ai Pullarà, ai Bontate e ai Calò e a Totò Riina) per utilizzare la tela alla stregua di trofeo per arredare i summit della “Cupola”, come simbolo di potere, di prestigio e di distorta devozione religiosa.

Secondo un'altra versione, la tela sarebbe stata “merce di scambio” nell'ambito del tentato accordo Stato-Mafia, condotto dal Senatore Giulio Andreotti, per l'alleggerimento della previsione dell'art.41bis dell'ordinamento penitenziario sul carcere duro per i reati di mafia. Altrimenti, la tela, sempre ad opera di una famiglia mafiosa, sarebbe stata nascosta in una stalla, dove sarebbe stata rosicchiata da topi e da maiali, così irrimediabilmente distrutta, invendibile allo stesso mandante, e quindi bruciata per liberarsi dell'ingombrante *corpus delicti*.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, molteplici e contraddittorie, hanno condotto – insieme a segnalazioni di mitomani, a vani tentativi di vendita, a scoop giornalistici – a perseguire false piste, facendo solo perdere tempo prezioso per il ritrovamento dell'opera.

Di fatto, non avendo nessuna di tali rivelazioni condotto al ritrovamento del dipinto, è lecito presumere che “il gran vociare” attorno alle riunioni sotto lo sguardo muto della Madonna

partoriente e alla distruzione dello stesso ad opera della mafia sia stato soltanto un modo, forse il migliore, per distogliere l'attenzione dal dipinto medesimo.

Invero, gli elementi probatori sono talmente confusi e contraddittori da far ipotizzare che la mafia non abbia mai avuto a che fare con il trafugamento e che, anzi, si sia trattato di un furto su commissione (ipotesi presa in considerazione all'inizio per un breve periodo e di recente tornata "in auge").

In ogni caso, gli inquirenti "brancolano nel buio" dal 1981, eccezion fatta per certe ultime notizie, che segnalerebbero che il quadro si troverebbe nell'Est Europa.

### 5.3 La prescrizione

Purtroppo, a qualsiasi risultato condurranno le indagini, la giustizia non avrà mai un suo colpevole: a oltre cinquant'anni dal furto, il reato è caduto in prescrizione. La categorizzazione delle opere d'arte alla stregua di beni comuni ha comportato che il reato di furto, pur aggravato, si prescrivesse secondo il termine ordinario di sette anni e sei mesi.

## 6) CONCLUSIONI

La rilevanza dell'arte nel mondo dell'economia, della criminalità, e non solo, è tale da rendere necessaria la dedicazione di un ramo dell'ordinamento, quello del diritto dell'arte, trasversale al diritto sostanziale e processuale, internazionale ed europeo.

È in questo contesto che uno specifico settore del diritto di procedura penale ricopre un ruolo peculiare nel fornire gli strumenti più adeguati per prevenire, punire e reprimere i crimini commessi in danno del patrimonio culturale.

Senonché, per arrestare il fenomeno del furto di beni culturali, non può prescindere dalla capillare diffusione di una cultura di rispetto del patrimonio culturale quale "valore di civiltà" e memoria del passato, non essendo sufficiente l'impegno profuso dai CC TPC nella lotta al crimine e, tantomeno, la vigente normativa in materia, ancora alquanto precaria.

Il rischio è quello di perdere non soltanto un inestimabile patrimonio culturale e storico ma anche un altrettanto prezioso valore economico, commerciale e finanziario, oggi rappresentato dall'imponente mercato (lecito) di opere d'arte.

Ad oggi, le parole del giornalista Leonardo Sciascia (espresse nell'articolo *I quadri e il resto*, su L'Ora dell'ottobre 1969 a proposito del furto della Natività) risuonano quanto mai attuali: "*L'Italia è il Paese dell'arte ma le opere vanno in malora: [...] questo non è un Paese civile*".

Così, anche il patrimonio culturale italiano, bistrattato dalla noncuranza, da leggi non adeguatamente protettive, dall'ignoranza, dal bieco interesse economico ed edonistico dei trafficanti e dei collezionisti, può ben essere raffigurato attraverso l'espressione usata dal critico Roberto Longhi per descrivere il bambinello del Caravaggio: "*un miserando, abbandonato a terra come un guscio di tellina buttato*".